

ART. 21 ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

In conformità alle previsioni contenute nell'art. 38 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, come modificato ed integrato dagli accordi sottoscritti in sede nazionale in data 19 aprile 2010 e 1 luglio 2014, è concordata l'erogazione, con le modalità sotto riportate, di un Elemento Variabile della Retribuzione - EVR consistente in un premio annuo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Trento e a livello aziendale.

L' EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Determinazione EVR a livello provinciale

Ai fini della determinazione annuale dell'EVR a livello provinciale, correlata ai risultati rilevati sulla base di dati omogenei sotto il profilo temporale, le parti sociali provinciali utilizzano, secondo il modo ponderale sotto riportato, i seguenti indicatori/parametri provinciali:

1. Andamento numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Trento;
2. Andamento monte salari denunciato alla Cassa Edile di Trento;
3. Andamento ore denunciate e pagate alla Cassa Edile di Trento;



28

4. Andamento valore della produzione del settore delle costruzioni, in termini di variazione percentuale su base annua come rilevata nella Nota annuale sulla situazione economica in Provincia di Trento pubblicata dalla Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.

In un apposito incontro le parti sociali provinciali procedono al raffronto di tali indicatori/parametri provinciali effettuando una comparazione tra medie triennali.

Per gli indicatori/parametri di cui ai numeri da 1 a 3 sopra elencati, si fa riferimento al cosiddetto anno APE (decorrente dal 1 ottobre dell'anno al 30 settembre dell'anno successivo). Per l'indicatore/parametro n. 4 sopra elencato, si fa riferimento all'anno solare.

L'individuazione del triennio di riferimento avviene prendendo quali anni l'ultimo (anno APE o solare) che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori a livello territoriale considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni precedenti all'ultimo (anno APE o solare) che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori territoriali considerati.

Per la verifica dell'EVR anno 2017 le parti concordano che la comparazione tra le medie triennali, che avverrà entro il mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto collettivo di lavoro, sia effettuata:

- per gli indicatori/parametri da 1 a 3, confrontando la media triennale degli anni APE 2013 (1 ottobre 2013 - 30 settembre 2014), 2014 (1 ottobre 2014 - 30 settembre 2015) e 2015 (1 ottobre 2015 - 30 settembre 2016) sulla media triennale degli anni APE 2012 (1 ottobre 2012 - 30 settembre 2013), 2013 e 2014;

- per l'indicatore/parametro 4, confrontando la media triennale degli anni solari 2014-2016 sulla media triennale degli anni solari 2013-2015.


Nell'incontro sopra citato potranno essere precisate le modalità di verifica qualitativa e quantitativa dell'andamento di ciascun indicatore/parametro provinciale.

Per la verifica dell'EVR anno 2018 l'incontro per il raffronto dei parametri/indicatori provinciali avverrà entro il mese di settembre 2018.

L'andamento degli indicatori/parametri considerati permetterà di valutare l'andamento della produttività del settore a livello territoriale.

In tale valutazione, i pesi ponderali percentuali attribuiti ai cinque indicatori/parametri sono i seguenti:

- 25% per l'andamento del numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Trento;
- 20% per l'andamento monte salari denunciato alla Cassa Edile di Trento;
- 25% per l'andamento delle ore denunciate e pagate alla Cassa Edile di Trento;
- 30% per l'andamento del valore della produzione del settore delle costruzioni.



Le parti individuano nel 4% sui minimi di paga base in vigore la misura massima dell'EVR erogabile.

Non si determinerà alcuna erogazione nel caso in cui nessun indicatore/parametro risulti pari o positivo e nel caso in cui risulti pari o positivo un solo indicatore/parametro.

Corresponsione EVR agli operai

L'EVR sarà corrisposto agli operai interessati da parte della Cassa Edile di Trento a fronte di accantonamenti mensili alla Cassa Edile stessa che l'impresa deve effettuare entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di paga.

Salvo quanto previsto nei commi successivi, la misura dell'accantonamento mensile sarà pari alla somma dei pesi ponderali percentuali relativi agli indicatori/parametri per i quali risulta un andamento pari o positivo, moltiplicata per la misura massima erogabile prevista a livello territoriale calcolata sui minimi di paga base oraria in vigore per le ore lavorate. Tale previsione ha validità a partire dal mese di ottobre 2017 e fino al mese di settembre 2018 per l'EVR 2017 e a partire dal mese di ottobre 2018 e fino al mese di settembre 2019 per l'EVR 2018.

Sarà cura delle parti sociali comunicare alla Cassa Edile di Trento la misura dell'accantonamento mensile fissata a livello provinciale ed il numero di indicatori/parametri per i quali risulta un andamento positivo.

La Cassa Edile di Trento darà tempestiva comunicazione a tutte le imprese iscritte affinché le stesse provvedano al versamento degli accantonamenti dovuti.

Il primo accantonamento mensile avviene contestualmente agli accantonamenti previsti contrattualmente riferendosi al mese di ottobre 2017 ovvero contestualmente a quelli da effettuarsi entro il 25 novembre 2017.

L'erogazione dell'EVR agli operai interessati da parte della Cassa Edile avviene in due rate e precisamente nella prima decade di luglio successivamente agli accantonamenti riferendosi ai mesi precedenti che vanno da ottobre a aprile e nella prima decade di dicembre successivamente agli accantonamenti riferendosi ai mesi precedenti che vanno da maggio a settembre.

Ai fini della determinazione dell'EVR, le parti concordano che in presenza di 3 o 4 parametri pari o positivi sarà erogata la quota come derivante dalla somma del peso ponderale attribuito ad ognuno dei singoli parametri; qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato a livello territoriale; nell'ipotesi peraltro in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Corresponsione EVR agli impiegati

Per gli impiegati, l'EVR viene corrisposto mensilmente, nella stessa misura prevista per gli operai, direttamente dall'impresa e contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione. La prima erogazione è prevista con la retribuzione del mese di ottobre 2017.



Determinazione EVR a livello aziendale

Con le modalità sotto riportate l'impresa iscritta alla Cassa Edile di Trento, ovvero avente sede legale in Provincia di Trento qualora non abbia operai alle dipendenze, riscontra e comunica entro il 25 novembre la parziale presenza di elementi di produttività a livello aziendale oppure la mancanza degli stessi. Per la verifica della presenza di elementi di produttività a livello aziendale, l'impresa procede al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

1. Andamento ore denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Trento;
2. Andamento volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

L'impresa verifica tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione tra la media dell'ultimo triennio di riferimento (anni APE per l'indicatore/parametro n. 1 e anni solari per l'indicatore/parametro n. 2) con la media di quello immediatamente precedente.

L'individuazione del triennio di riferimento avviene prendendo quali anni l'ultimo (anno APE o solare) che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori a livello aziendale considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni precedenti all'ultimo (anno APE o solare) che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori aziendali considerati.


Per le imprese con solo impiegati il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro. In tale ipotesi si fa riferimento agli anni solari e non agli anni APE.

Qualora l'impresa abbia riscontrato la totale presenza di elementi di produttività a livello aziendale, poiché per entrambi i parametri aziendali risulta un andamento pari o positivo, l'impresa è tenuta ad effettuare gli accantonamenti nella misura pari al 100% della misura erogabile a livello provinciale.

Qualora l'impresa abbia riscontrato la parziale presenza di elementi di produttività a livello aziendale, poiché per uno solo dei due parametri aziendali risulta un andamento pari o positivo, l'impresa è tenuta ad effettuare gli accantonamenti nella misura pari al 30% della misura erogabile a livello provinciale. Laddove peraltro a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa sarà tenuta ad effettuare gli accantonamenti nella misura pari al risultato della seguente espressione:

accantonamento = (30% + 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%) x misura erogabile a livello provinciale calcolata sui minimi di paga base in vigore"

Qualora l'impresa abbia riscontrato la totale mancanza di elementi di produttività a livello aziendale, l'impresa non è tenuta ad effettuare alcun accantonamento.



L'impresa provvederà a comunicare, a mezzo di comunicazione via posta elettronica certificata, entro il 25 novembre, l'esito della verifica sull'andamento dei parametri aziendali evidenziando l'assenza o la presenza parziale di elementi di produttività a livello aziendale alla Cassa Edile di Trento, per le imprese iscritte alla Cassa Edile stessa e, in ogni caso, ad ANCE Trento, mettendone a conoscenza le RSA e RSU ove costituite, ed alle Organizzazioni sindacali territoriali, utilizzando la seguente formulazione:

" Spett.le ANCE Trento - Associazione Trentina dell'Edilizia
Spett.le Cassa Edile di Trento (per le imprese iscritte in Cassa Edile di Trento)

Spett.li OO.SS.

p.c.

Spett.li Rsa o Rsu c/o sede dell'Impresa (se costituite)

Oggetto: EVR - autodichiarazione per l'EVR anno..... di non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché delle disposizioni del CCPL di Trento in materia di EVR, la scrivente impresa, con sede legale in

dichiara che nel triennio di riferimento previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro (triennio/...../.... rapportato al triennio/...../.....) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i aziendale/i:

- ore denunciate in Cassa edile (o, per le imprese con soli impiegati: ore lavorate come registrate sul Libro unico del Lavoro)
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

Conseguentemente, per l'EVR anno l'impresa a decorrere dal mese di ottobre e fino al successivo mese di settembre procederà ad accantonare mensilmente, per gli operai in forza, un importo pari al ___% dell'EVR definito a livello provinciale. (se l'impresa non ha raggiunto entrambi i parametri aziendali scrivere: "l'impresa a decorrere dal mese di ottobre e fino al successivo mese di settembre non procederà ad alcun accantonamento mensile a titolo di EVR")

Distinti saluti"

Le Imprese che non comunicano nelle forme anzidette l'assenza o la presenza parziale di elementi di produttività a livello aziendale sono tenute ad effettuare gli accantonamenti in Cassa Edile ed a corrispondere l'EVR agli impiegati nella misura prevista per le imprese che presentano gli elementi di produttività a livello aziendale entrambi positivi.

Le Imprese che dovessero comunicare in ritardo, rispetto ai termini fissati, l'assenza o la presenza parziale di elementi di produttività a livello aziendale, saranno tenute ad effettuare gli accantonamenti in Cassa Edile e a corrispondere l'EVR agli impiegati, nella misura di cui al comma precedente, fino alla fine del periodo di paga mensile in cui ha effettuato la comunicazione tardiva.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten letter 'A']



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Le Organizzazioni sindacali territoriali potranno richiedere un confronto con ANCE Trento per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate per gli operai e del Libro Unico del Lavoro per gli impiegati.

Qualora dalla verifica emerga la non corrispondenza con quanto autodichiarato e l'impresa non produca controdeduzioni in merito, le parti ridetermineranno la misura dell'EVR dovuto.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere, mediante accantonamento presso la Cassa Edile di Trento, gli importi dell'EVR nella misura mensile determinata a livello provinciale. Successivamente, l'erogazione dell'EVR seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini o fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Per i soggetti diversi dalle imprese, che applicano il contratto dell'edilizia, si prescinde dalla verifica a livello aziendale e l'EVR viene corrisposto mensilmente, nella misura stabilita annualmente a livello provinciale, direttamente dagli stessi soggetti contestualmente al pagamento della retribuzione ai dipendenti. La prima erogazione è prevista con la retribuzione del mese di ottobre 2017.

Imprese provenienti da fuori provincia

L'impresa proveniente da fuori provincia è tenuta all'accantonamento a titolo di EVR per gli operai ed alla corresponsione diretta agli impiegati occupati sul territorio provinciale nella misura stabilita a livello provinciale.

Modalità di effettuazione dell'accantonamento EVR

Le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Trento provvedono ad accantonare gli importi EVR nei modi in cui vengono accantonati gli importi riferibili al trattamento economico per ferie e gratifica natalizia ed esplicitati nel corso dell'incontro annuale tra le parti per il raffronto dei parametri/indicatori provinciali più sopra citato.

Requisiti dell'EVR

Le Parti concordano che, data la natura variabile dell'EVR, lo stesso non è comunque assorbibile da eventuali superminimi individuali o collettivi in essere.

Vigenza contrattuale

Le presenti norme, integrative del CCNL 1 luglio 2014, da valere in provincia di Trento per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto CCNL, nonché per i soggetti diversi dalle imprese che applicano il citato CCNL, hanno vigenza per l'EVR anno 2017 e l'EVR anno 2018.

Le presenti norme avranno vigenza anche successivamente a meno che, medio tempore, non intervengano diversi appositi accordi nazionali o territoriali in tema di EVR ovvero una delle parti firmatarie non comunichi all'altra parte la propria contraria volontà.

